

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in sede pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti:

Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
Avv. Leonardo ARNAU	Componente
Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
Avv. Paola CARELLO	Componente
Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
Avv. Antonino GAGLIANO	Componente
Avv. Antonino GALLETTI	Componente
Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
Avv. Federica SANTINON	Componente
Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
Avv. Antonello TALERICO	Componente

Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella persona della dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato da avv. [RICORRENTE 1], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] - pec: [OMISSIS]), avv. [RICORRENTE 2], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], del Foro di [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] – pec:[OMISSIS]), avv. [RICORRENTE 3], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], del Foro di [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] – pec: [OMISSIS], tutti difesi dall'avv. [OMISSIS] ([OMISSIS] – pec [OMISSIS]) elettivamente domiciliato in [OMISSIS], [OMISSIS];

e sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE 4], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], del Foro di [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] – pec [OMISSIS]) difesa dall'avv. [OMISSIS] (CF [OMISSIS] – pec [OMISSIS]) elettivamente domiciliato in [OMISSIS] [OMISSIS], entrambi i ricorsi avverso la decisione del CDD di Firenze emessa dalla Sezione IV in data 15.7.2022 e depositata in data 12.9.2022, notificata a mezzo pec in data 14.9.22 con la

quale, a definizione del procedimento disciplinare n. 422/2016 è stata comminata agli incolpati la sanzione della censura.

Assenti tutti i ricorrenti, regolarmente citati.

È presente il loro difensore avv. [OMISSIS];

**RG 372/22:**

la ricorrente Avv. [RICORRENTE 4] non è presente;

è presente il suo difensore Avv. [OMISSIS].

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [OMISSIS], regolarmente citato, nessuno è presente;

Preliminarmente, sentite le parti presenti che non si oppongono, viene disposta la riunione del ricorso n. 372/22 (avv. [RICORRENTE 4] D.) a quello n. 371/22 (avv. [RICORRENTE 1] C., [RICORRENTE 2] A., [RICORRENTE 3] C.) per la trattazione congiunta, trattandosi di ricorsi che impugnano la stessa decisione del CDD di Firenze.

Udita la relazione della Consigliera avv. Paola Carello.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Inteso il difensore avv. [OMISSIS] che insiste per l'accoglimento del ricorso e in via subordinata per l'applicazione della sanzione dell'avvertimento.

Inteso il difensore avv. [OMISSIS] che insiste per l'accoglimento del ricorso e in subordine per l'applicazione di sanzione più lieve.

**FATTO**

Gli avvocati [RICORRENTE 1], [RICORRENTE 2], [RICORRENTE 3] e [RICORRENTE 4] sono stati sottoposti a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

*“violazione degli artt. 9, co. 1, 24 co. 2, 37 co. 1 Codice Deontologico Forense per aver reso pubblica attraverso diversi articoli di stampa locale e altri mezzi di informazione l'iniziativa, di indubbia e incontestata provenienza dal partito politico [OMISSIS], diretta a fornire assistenza gratuita, salvo il rimborso delle spese anticipate e tecniche se necessarie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, in materia civile penale o amministrativa, a favore di persone fisiche e giuridiche le quali, pur non avendo i requisiti di reddito per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, godono di redditi (non superiori a € 20.000,00 per le persone fisiche ed € 40.000,00 per le persone giuridiche) che non consentono loro un facile accesso alla giustizia, con possibilità di percepire il compenso per l'attività svolta solo in caso di esito positivo della controversia e con condanna della controparte alle spese legali. Così agendo, non conservando la*

*propria indipendenza e libertà, violando il divieto di accaparramento di clientela e conseguentemente venendo meno ai doveri di indipendenza, lealtà, dignità e decoro al cui rispetto l'avvocato è tenuto. In [OMISSIS], nei mesi di ottobre/novembre 2016”.*

Il procedimento ha tratto origine da più esposti pervenuti all'Ordine degli Avvocati di [OMISSIS] da alcuni iscritti e dalle sezioni locali di Camera Penale e AIGA, inoltrati a seguito di offerte di prestazioni legali pubblicizzate da un [OMISSIS] politico attraverso testate giornalistiche locali e nazionali, con diffusione anche nel web, con coinvolgimento dei predetti avvocati [RICORRENTE 1], [RICORRENTE 2], [RICORRENTE 3] e [RICORRENTE 4].

Aperto il procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Firenze (di seguito CDD per brevità) i segnalati hanno depositato deduzioni difensive con cui non negavano i fatti adottati ma ne ribadivano la piena correttezza.

All'esito della fase di istruttoria preliminare il CDD in data 4.6.2020 ha notificato il capo di incolpazione ed in data 31.05.2022 la citazione a giudizio per l'udienza del 15.07.2022.

Nel corso del dibattimento è stato sentito l'avv. [AAA] che aveva inviato al CDD i tre esposti quale Presidente del COA di [OMISSIS], mentre l'avv. [RICORRENTE 1], a nome anche degli altri incolpati, ha confermato le finalità e le motivazioni dell'iniziativa come descritte negli articoli di giornale e riportate memorie difensive depositate.

All'esito del procedimento, il CDD ha ritenuto la responsabilità dei quattro segnalati ed irrogato a tutti la sanzione della censura per la violazione dei doveri di cui al capo di incolpazione

Per il CDD le specifiche, non contestate, condotte tenute dai ricorrenti hanno limitato l'autonomia e l'indipendenza della professione, a causa del legame profondo tra il progetto del [OMISSIS] politico e l'iniziativa degli avvocati; inoltre, hanno rappresentato una modalità di accaparramento di clientela non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro.

La decisione è impugnata con un unico ricorso dagli Avv.ti [RICORRENTE 1], [RICORRENTE 3] e [RICORRENTE 2] e con autonomo ricorso dall'avv. [RICORRENTE 4]; tutti chiedono, in via principale, una pronuncia di non luogo a procedere e, in subordine, la riduzione della sanzione in quella più lieve dell'avvertimento.

Simili anche i motivi di ricorso, così articolati:

*“Erronea valutazione dei fatti e comportamenti e loro sussunzione nei profili disciplinari indicati in incolpazione. Ingiustizia ed erroneità della condanna. Violazione ed errata applicazione degli articoli 9-24-37-20-21-22 codice deontologico forense.*

*Eccessività, in subordine, della sanzione inflitta”.*

Secondo i ricorrenti non vi sarebbe violazione dell'art. 37 c.d.f., poiché essi avevano manifestato la propria disponibilità ad offrire assistenza gratuita in favore di persone rientranti in fasce di reddito poco superiori a quelle per il patrocinio a spese dello Stato. L'iniziativa non sarebbe entrata in contrasto con il decoro professionale, essendo diretta a dare concretezza alla funzione sociale della professione forense.

I ricorrenti contestano altresì che il progetto abbia pregiudicato l'autonomia, l'indipendenza e, quindi, la libertà della professione forense.

Sostengono che l'avvocato, a differenza del magistrato, può prendere parte ad iniziative politiche e mettere a disposizione le proprie competenze a sostegno di tale attività, purché non incorra in condizionamenti o ruoli che potrebbero interferire con l'esercizio della professione.

Infine, con riferimento alla sanzione della censura, i ricorrenti eccepiscono l'eccessività della sanzione irrogata a loro avviso non commisurata alla lunga carriera e all'assenza di precedenti.

I due distinti ricorsi, all'udienza del 22 novembre 2023 alla presenza delle parti che non si sono opposte, sono stati congiuntamente trattati dal Collegio, previa riunione del ricorso n. 372/22 a quello n. 371/22, poiché entrambi proposti avverso la stessa decisione del CDD di Firenze.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con motivi sovrapponibili nei due ricorsi viene contestata non la sussistenza dei fatti, ma la valutazione delle condotte operata dal CDD.

Secondo i ricorrenti sarebbe da escludere la violazione dell'art. 37 c.d.f. per la loro iniziativa tesa all'assistenza gratuita di persone escluse dal patrocinio a spese dello Stato per redditi poco superiori al limite fissato dal legislatore.

Iniziativa non in contrasto con il decoro professionale ma diretta a rendere effettiva la funzione sociale della professione forense.

Parimenti insussistente, per i ricorrenti, sarebbe la violazione del dovere di autonomia e indipendenza, poiché un avvocato, oltre al diritto a nutrire simpatie politiche, può dichiararsi disponibile ad offrire assistenza gratuita in favore di persone rientranti in fasce di reddito poco superiori a quelle fissate per il patrocinio a spese dello Stato.

Di conseguenza, sostengono che la riconducibilità della finalità di agevolazione del diritto di difesa ad un partito politico non integrerebbe un superamento dei limiti di correttezza e decoro, né lederebbe l'indipendenza dell'avvocato dal momento che la prestazione professionale rimarrebbe libera, purché rientrante nei limiti di reddito.

Richiamano l'evoluzione normativa nazionale e comunitaria per sostenere che la professione legale è ormai considerata alla stregua di una "impresa", sicché non sarebbe passibile di limitazioni della libera concorrenza, anche in termini di pubblicità della prestazione e del compenso.

Pertanto, il CDD di Firenze avrebbe errato nel rilevare la natura mercantile dell'operazione e non, invece, la motivazione solidaristica e l'indubbio valore sociale della stessa.

Le tesi sostenute dai ricorrenti non convincono.

Come è ben evidenziato nella decisione impugnata, gli avvocati hanno tutti ammesso di essere stati i promotori dell'iniziativa diffusamente sostenuta dal [OMISSIS] attraverso molteplici mezzi di comunicazione, finalizzata ad offrire assistenza gratuita legale a persone fisiche e giuridiche non rientranti tra i beneficiari dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Circostanze ampiamente emergenti dagli articoli di stampa allegati agli esposti che hanno dato origine al procedimento disciplinare, da cui si ricava che i professionisti, servendosi di interviste e dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione, hanno pubblicamente aderito al progetto politico del [OMISSIS] che ha suscitato clamore mediatico e grande interesse anche in province e regioni limitrofe.

Tra le numerose dichiarazioni rese dai quattro ricorrenti: *"Noi avvocati di [OMISSIS] lavoriamo gratis"; "Noi la sentiamo come una missione. Abbiamo capito che possiamo fare davvero qualcosa per le persone e ce ne sentiamo gratificati; si tratta di soddisfazioni personali che non hanno prezzo"; "Se tutte le condizioni sono rispettate allora e solo allora gli facciamo firmare la convenzione"* (Il Tirreno, [OMISSIS].2026).

*"In alcuni casi abbiamo anche dovuto confortare persone che ci hanno rappresentato uno stato di bisogno al quale dobbiamo dare delle risposte. Si tratta di persone che stanno affrontando separazioni difficili, padri che lottano per i loro figli ma anche uomini e donne che hanno problemi con la giustizia di altra natura"; "A noi non interessa non chiediamo certo il voto o la simpatia politica a chi si rivolge a noi"; "Questa iniziativa è fuori da ogni circuito ideologico"; "Gli incontri non si svolgono nella sede del [OMISSIS] ma in uno studio legale;" "Io non ottengo una contropartita ma assisto una persona gratuitamente"* (il Tirreno [OMISSIS].2016).

*"Quello che ci muove è la passione ed i principi del [OMISSIS]: il nostro lavoro sarà comunque al massimo esattamente come per tutti gli altri clienti"* (Italia in [OMISSIS], [OMISSIS].2016).

In data [OMISSIS].2016 sul quotidiano on line [OMISSIS] Notizie (www.[OMISSIS].com) è pubblicato un articolato comunicato del [OMISSIS] di [OMISSIS] che specifica i termini

dell'offerta del servizio legale gratuito "Avvocati per i cittadini" reso dagli avv.ti [RICORRENTE 1], [RICORRENTE 2], [RICORRENTE 3], e [RICORRENTE 4], espressamente citati nell'incipit come *legali* del [OMISSIS].

Nel comunicato viene precisato che l'assistenza legale, sempre dichiarata *gratuita*, è offerta a persone fisiche e ditte individuali con reddito imponibile annuo fino a € 20.000,00, nonché alle persone giuridiche con reddito imponibile annuo fino a € 40.000,00.

Viene prestata a seguito della sottoscrizione di una convenzione che garantisce assistenza per controversie civili, amministrative e penali, nonché per affari stragiudiziali di qualunque tipo; attribuisce al legale ogni somma liquidata in favore della parte vincitrice (o cliente querelato o parte civile) stabilendo: *"il legale riscuoterà esclusivamente dalla controparte. Il cliente, nel caso in cui la controparte sia stata condannata a pagare le spese di giudizio e laddove il legale non si sia dichiarato antistatario, si impegnerà a procedere esecutivamente contro il soccombente tramite il proprio legale, il quale non percepirà alcun compenso per questa fase esecutiva, ma gli verranno corrisposte solamente le spese vive da sostenere. Ovviamente, se il cliente si rifiutasse di attivarsi in tal senso, corrisponderà lui stesso al proprio avvocato i compensi relativi alla lite terminata con la condanna della controparte risultata soccombente. Tutto quanto sopra specificato varrà per tutti i gradi di giudizio"*.

Si legge pure che *"naturalmente sono e restano a carico del cliente, sempre e comunque, tutte le spese vive da sostenere, nonché le eventuali spese per ctp o altri ausiliari che dovessero essere nominati in itinere"*.

In calce: *"Per informazioni, è possibile contattare l'avv. [RICORRENTE 3]"*, con recapito telefonico ed orari.

Le dichiarazioni rese dai professionisti agli organi di stampa, assieme al comunicato diffuso dal [OMISSIS], convincono della correttezza della pronuncia del CDD di Firenze che ha ravvisato nei comportamenti tenuti dai quattro ricorrenti la violazione del dovere di indipendenza imposto all'avvocato.

Dietro lo slogan del *lavoriamo gratis* emerge una realtà diversa da quella descritta dai professionisti.

Non si discute di libera adesione ad un partito, né di simpatie politiche, né di scelte personali con finalità etiche o filantropiche, come sostengono i ricorrenti.

Ciò che appare nettamente dalle dichiarazioni degli stessi legali è una caotica commistione tra finalità politiche e attività professionali, tra dichiarazioni ideali e risultati economici, tra buoni propositi e comunicazione opaca, tra sostegno ai bisognosi e convenzioni sottoscritte in studio.

Un confuso insieme di elementi contraddittori, non rileva se casuale o programmato, che offusca il valore di quella indipendenza che l'avvocato deve invece conservare sempre, difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

L'indipendenza è una qualità indispensabile dell'agire dell'avvocato, essenziale per assicurare l'effettività della difesa.

Primo tra i valori della professione sanciti nell'art. 3 della legge n.247/2012 e primo anche tra i dieci principi enunciati nella carta dei principi fondamentali dell'avvocato europeo adottata dal CCBE nel novembre 2006.

Molte decisioni del Consiglio Nazionale ribadiscono che la terzietà dell'avvocato deve emergere in modo netto e che non possono esservi situazioni o atteggiamenti che vadano a vanificare tale valore anche in via soltanto potenziale, poiché apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente.

Risulta ambiguo, non è leale e neppure corretto, ma soprattutto non è indipendente da pressioni e condizionamenti esterni il comportamento di chi dichiara di aderire ad un progetto politico di assistenza legale "*gratuita*", da cui tragga diretti e consistenti benefici professionali (non solo di reddito ma anche di ampliamento di clientela); che associ costantemente i propri nome e titolo professionale ad ogni notizia sull'iniziativa politica; che riceva nello studio coloro che intendono aderire al progetto politico; che enunci ai giornalisti di "*lavorare gratis*" ma si dichiari antistatario in giudizio ed abbia il rimborso delle spese vive, con facoltà di agire in via esecutiva e libertà di nominare ctp e altri ausiliari in tutti i gradi di giudizio.

Comportamenti che contrastano anche con la dignità che deve distinguere l'esercizio professionale e con l'affidamento che la collettività ripone nella capacità degli avvocati di agire con correttezza, lealtà e senza alcuna ingerenza estranea.

Non colgono nel segno anche le doglianze dei ricorrenti in ordine alla violazione dell'art.37, co.1, c.d.f..

La possibilità di prestare attività professionale in forma gratuita è riconosciuta dall'art.13 della legge n. 247/2012; tuttavia frequentemente l'offerta gratuita cela ipotesi di accaparramento di clientela.

L'art. 37, co.1, c.d.f. non richiede, quale elemento costitutivo dell'illecito deontologico, che l'accaparramento di clientela sia effettivamente e concretamente avvenuto, essendo sufficiente per la sua configurabilità l'utilizzo di modi non conformi a correttezza e decoro.

*«In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell'illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l'illecito deontologicamente rilevante»* (CNF 25 marzo 2023 n. 44; CNF 25

ottobre 2021 n. 180; CNF 6 novembre 2020 n. 217; v., in senso conforme, Cass., SS.UU., 30 marzo 2018 n. 8038; Cass. 18 luglio 2017 n. 17720; con specifico riguardo alla fattispecie di accaparramento di clientela, cfr. Cass., SS.UU., 20 maggio 2005 n. 10601).

Molte pronunce del Consiglio hanno ritenuto costituisca illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 20 settembre 2023; sentenza n. 75 del 15 aprile 2021; sentenza n. 38 del 25 febbraio 2020; sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139).

Si è sostenuto che *«Costituisce illecito deontologico il comportamento dell'avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, "pubblicizzi" il proprio studio legale mediante l'offerta di assistenza legale a "zero spese di anticipo", trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela»* (CNF 13 maggio 2022 n. 65; in senso conforme, CNF 23 aprile 2019 n. 23).

Inoltre *«Costituisce illecito deontologico il comportamento dell'avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, "pubblicizzi" il proprio studio legale con la propaganda, peraltro mendace, "paghi solo in caso di vittoria"»* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2022 n. 62).

Sull'offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico: *«Costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico»* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 dicembre 2019 n. 148; sentenza del 23 aprile 2019 n. 23).

I principi riportati conducono a condividere anche la valutazione di sussistenza della violazione del divieto di cui all'art. 37, co.1, c.d.f. operata dal CDD di Firenze, per le considerazioni che seguono, integrative della motivazione della pronuncia del CDD in forza degli ampi poteri concessi a questo Consiglio quale giudice dell'impugnazione.

Le dichiarazioni rese dai professionisti e i comunicati del [OMISSIS] acquisiti dal CDD evidenziano come l'offerta di prestazioni da parte dei ricorrenti, presentata come fondata su nobili ideali, in realtà faccia particolarmente leva sul carattere gratuito dell'attività legale.

Sono lasciati in ombra i reali termini economici delle convenzioni predisposte dal [OMISSIS], che pongono a carico dei clienti il rimborso delle spese, il pagamento di eventuali consulenze tecniche di parte, il versamento dei compensi liquidati a carico della controparte soccombente, l'impegno ad agire esecutivamente per il recupero di tali importi con incarico al legale già nominato.

Solo un articolo di informazione on-line ([OMISSIS] on line) riferibile al [OMISSIS] riporta le condizioni della convenzione che gli assistiti devono sottoscrivere per usufruire della prestazione professionale dei ricorrenti.

Una convenzione che trasforma la comunicativa frase "*lavoriamo gratis*" in una ragnatela di dettagliate previsioni economiche favorevoli ai professionisti.

Nelle dichiarazioni rese per informare dell'iniziativa i professionisti utilizzano anche una terminologia imprecisa e suggestiva, tesa a condizionare la potenziale clientela, quale quella ricorrente di "*gratuito patrocinio*".

Espressione non corretta dal punto di vista giuridico, ma che rafforza il senso di esclusione dei potenziali interessati e aumenta l'istanza di giustizia di coloro che si sentono privati di quanto è *gratuitamente* elargito ad altri cittadini.

Un avvocato sa che nell'ordinamento nazionale non esiste il "*gratuito patrocinio*" ma il patrocinio a spese dello Stato, istituto finalizzato a assicurare prestazioni professionali il cui costo grava sull'intera collettività, in favore di individui con specifiche caratteristiche e di enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.

Destinatari diversi dai soggetti che compongono l'ampia platea degli interessati all'offerta del [OMISSIS] e dei suoi legali, che include pure le persone giuridiche con redditi imponibili fino a €40.000,00.

L'espansione dei destinatari del progetto *politico* ben oltre i confini dei beneficiari dell'istituto del cd. "*gratuito patrocinio*" conferma il carattere concreto e speculativo della proposta dei ricorrenti.

I dati provenienti dal Ministero delle Finanze riferiscono che nell'anno d'imposta 2015 il 63% delle società di capitali ha dichiarato un reddito d'impresa rilevante ai fini fiscali, mentre il 31% ha dichiarato una perdita e il 6% ha chiuso l'esercizio in pareggio; il reddito medio dichiarato per le società di capitali è stato pari a 31.980 euro (comunicati stampa del MEF Dipartimento delle Finanze del 9.5.2017 e 17.1.2018 in [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)).

Dati pubblici e diffusi, che palesano quanto ampie e trasversali potessero essere le concrete potenzialità (anche professionali) dell'iniziativa che fissava per le persone giuridiche il limite di reddito a €40.000,00, soglia superiore al reddito medio delle società italiane dell'anno 2015.

Troppe, allora, le circostanze che nell'intera vicenda contrastano con le dichiarate nobili finalità dell'offerta di prestazioni gratuite e disinteressate, lasciando emergere obiettivi molto concreti di reperimento di vasta clientela con modalità che sono contrarie a correttezza e decoro.

Viola il divieto di cui all'art. 37, co.1, c.d.f.. il comportamento del professionista che offra prestazioni reiteratamente qualificate gratuite, senza alcun cenno al pur previsto rimborso delle spese a carico degli assistiti, con richiamo strumentale all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, con studiata e strategica estensione dell'offerta anche ad una ampia categoria di soggetti esercenti attività commerciali ed esclusi dal patrocinio, utilizzando diffusamente una comunicazione imprecisa, ambigua e suggestiva.

Va, pertanto, confermata la decisione del CDD che ha correttamente ritenuto sussistente *“la violazione dei precetti deontologici contestati e tesi a salvaguardare la professione forense dalla concorrenza sleale attraverso il divieto di accaparramento di clientela, oltre che l'autonomia e l'indipendenza degli avvocati”*.

2. Tutti i ricorrenti contestano la sanzione irrogata, ritenuta eccessiva e non commisurata alla lunga carriera e all'assenza di precedenti.

Il motivo va rigettato.

La sanzione da applicare in concreto deve essere conseguenza della complessiva valutazione dei fatti e dei comportamenti contestati; essa va *“...commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, alla eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive ed oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione”* (art. 21, co.3, c.d.f.), nonché agli altri parametri di cui al successivo IV co..

Oltre all'art. 9 c.d.f. che attiene ai principi generali della professione, ai ricorrenti sono state contestate due violazioni (art. 24, co.2, e art. 37, co.1, c.d.f.) punite ciascuna con la sanzione edittale della censura che, ai sensi dell'art. 22, co.3, c.d.f., può esse-re attenuata nell'avvertimento e aggravata nella sospensione non superiore ad un anno.

Nei confronti degli odierni ricorrenti il CDD ha giudicato sussistenti le condizioni oggettive e soggettive per applicare la sanzione edittale in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari, nonostante la pluralità delle disposizioni deontologiche violate e le altre circostanze opportunamente valutate ed indicate, quali la reiterazione dei fatti nel tempo e anche dopo l'apertura del procedimento disciplinare, la sussistenza del dolo, l'assenza di ogni segno di resipiscenza della condotte.

Ritiene il Collegio che la sanzione sia stata correttamente determinata dal CDD e che non possa essere mitigata, a fronte della gravità dei fatti e del clamore suscitato dalla vicenda che ha determinato l'avvio del procedimento disciplinare a seguito di plurimi

esposti presentati al COA da colleghi del Foro e da due note associazioni rappresentative di avvocati.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;  
il Consiglio Nazionale Forense respinge i ricorsi.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 8 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà